

## IV

### **I *libri iurium* e la memoria storica delle città comunali**

PAOLO CAMMAROSANO

Oggi noi vediamo nei *libri iurium* delle città comunali un grande contenitore, un insostituibile deposito della loro tradizione storica: assolutamente fondamentale per la conoscenza delle relazioni con il territorio da esse dominato o amministrato, ma molto importante anche per la storia interna - politica, sociale, economica. Giustamente lo studioso che sentirete oggi dopo di me, Pierre Racine, ha potuto parlare di un grande *liber iurium*, quello di Piacenza, come di uno «specchio della società comunale»<sup>1</sup>.

Per i cronisti e gli altri autori di narrazioni storiche dei secoli XII-XIV non fu così. Essi si specchiarono davvero poco nei cartulari delle loro città. Se infatti consideriamo, da un lato, la grande quantità dei *libri iurium* nelle città comunali italiane (punto sul quale tornerò), dall'altro l'estensione della cronistica cittadina (punto sul quale non tornerò, perché notorio), restiamo colpiti dall'esiguità dei casi per i quali si possa parlare di una qualche interferenza fra i due tipi di scrittura. È vero che il "senso della storia", oggetto di questo convegno, non si riassume solo nella cronistica: non vedo però altri campi di espressione nei quali si possa rintracciare un nesso fra *libri iurium* e senso della storia. Ora questo nesso si realizzò, come vedremo, in un numero di sedi assai limitato (Genova, Reggio Emilia, Spoleto, Asti, Venezia e forse qualche altra città), talora in forma assai labile e comunque senza produrre un genere, una struttura, una tipologia, così come era invece accaduto nella tradizione monastica delle cosiddette cronache-cartulario, o cronache con documenti, dell'età romanica. Questo fatto è stato già sottolineato da Gherardo Ortalli, il quale lo ha giustamente inserito in un quadro più generale di fragilità della relazione fra narrazione storica e documento notarile almeno fino a buona parte del Duecento<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Nel «*Registrum Magnum*» del Comune di Piacenza, a cura E. Falconi e R. Peveri, 4 voll., Milano 1984-1988, I vol., pp. XIII-LXXIV.

<sup>2</sup> G. ORTALLI, *Cronache e documentazione*, in *Civiltà Comunale: Libro, Scrittura, Documento*. Atti del Convegno (Genova, 8-11 novembre 1988), Genova, Società Ligure di Storia Patria, 1989 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», nuova serie, XXIX = CIII, fasc. II), pp. 507-539. Importante anche il saggio di M. ZABBIA, *Notariato e memoria storica. Le scritture storiografiche notarili nelle città dell'Italia settentrionale (secc. XII-XIV)*, in «Buletto dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 97, 1991, pp. 75-122; a questo Autore devo anche copia di informazioni, messa a disposizione di materiale bibliografico e preziosi consigli per la redazione del presente contributo: sia ringraziato di cuore. Sulla tradizione monastica delle cronache-cartulario, o cronache con documenti, si vedano P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX<sup>e</sup> à la fin du XII<sup>e</sup> siècle*, 2 voll., Roma, École Française de Rome, 1973 (BÉFAR, 221), vol. I, pp. 76-88; A. PRATESI, *Cronache e*

Dunque se l'argomento che mi è stato affidato non si può dire introvabile, certo il suo spessore è modesto. Nonostante ciò sono contento di parlarne qui, sia perché comunque quei pochi casi di integrazione fra cartulari comunali e cronache esistono e meritano di essere considerati, sia perché vale la pena di interrogarsi anche sull'evidenza negativa e le sue ragioni, sia infine perché questo dei *libri iurium* è un settore di studi in sé interessante, sul quale c'è almeno da una decina di anni grande vivacità di interessi, impegni editoriali molto consistenti, e addirittura un ambizioso progetto di repertoriatura e edizione su scala nazionale<sup>3</sup>.

1. In questo fervore di ricerche e di progetti si sono distinti i nostri colleghi genovesi, storici, e soprattutto diplomatisti. In particolare Dino Puncuh ed Antonella Rovere hanno analizzato la tradizione complessiva dei *libri iurium* di Genova, e la Rovere ha individuato con buon fondamento un vasto nucleo documentario, circa duecentoottanta unità, che configurerebbe il più antico *liber iurium* genovese, e probabilmente uno dei più antichi, forse il più antico in Italia, risalendone l'iniziativa agli anni 1140<sup>4</sup>.

---

*documenti*, e G. ARNALDI, *Cronache con documenti, cronache «autentiche» e pubblica storiografia*, ambedue in *Fonti medioevali e problematica storiografica*, Atti del Congresso internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione dell'Istituto Storico Italiano (1883-1973), Roma, 22-27 ottobre 1973, 2 voll., Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1976-1977, vol. I, rispettivamente pp. 337-350 e pp. 351-374.

<sup>3</sup> Ecco i riferimenti bibliografici generali ai *libri iurium*: P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomazia comunale*, 1911-1915, rist. anast. Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1980 (Studi storici sul notariato italiano, V), pp. 183-185; poi, dopo lunghissimo silenzio sul piano generale e comparativo (nonostante le numerose edizioni di singoli *libri iurium*), gli studi di E. FALCONI, *In margine all'edizione del «Registrum Magnum» di Piacenza: riflessioni e proposte per una ricerca sui «libri iurium» comunali*, in «Bollettino storico piacentino», LXXIX, 1984, pp. 1-20, e *Dal «Registrum Magnum» ai «libri iurium»: ipotesi di ricerca e di metodo*, in *Il «Registrum Magnum» del Comune di Piacenza*. Atti del Convegno internazionale di studio (Piacenza, 29-30-31 marzo 1985), Piacenza, Cassa di Risparmio di Piacenza, s.d., quindi A. BARTOLI LANGELI, *Le fonti per la storia di un Comune*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, Congresso storico internazionale (Perugia, 6-9 novembre 1985), 2 voll., Perugia, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, 1988, vol. I, pp. 5-21, alle pp. 13-20; A. ROVERE, *I «Libri iurium» dell'Italia comunale*, in *Civiltà Comunale* cit., pp. 157-199; L. PUNCUH, A. ROVERE, *I «libri iurium» dell'Italia comunale: una iniziativa editoriale degli Archivi di Stato*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLIX, 1989, pp. 580-585; P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1991 (Studi superiori NIS, 109), pp. 146-150.

<sup>4</sup> *I Libri Iurium della Repubblica di Genova, Introduzione*, a cura di D. Puncuh e A. Rovere, I/1, a cura di A. Rovere, Genova, Regione Liguria-Assessorato alla Cultura, Società Ligure di Storia Patria, 1992 (Ministero per i beni culturali e ambientali, Pubblicazione degli Archivi di Stato, Fonti, XII, XIII = Fonti per la storia della Liguria, I, II). La Rovere ha dimostrato (I/1, p. 35) che almeno dal 1146, probabilmente poco prima, era stato iniziato un «registrum Ianuensium», che sarebbe stato poi definito da Iacopo Doria «parvum» (per il formato, non per la mole, poiché constava di oltre 600 carte) (pp. 25-26). Si hanno riferimenti espliciti a un «registrum comunis Ianue» scritto per mano del notaio Guglielmo de Columba, attivo negli anni Quaranta del secolo XII e fino al 1153 (p. 22). Ce ne sarebbero stati in realtà almeno altri due, non si sa se del XII o degli inizi del XIII secolo (p. 26). Nel 1229 il podestà Iacopo de Balduino (o Baldovini), bolognese, promosse le riunioni di «conventiones et privilegia in unum volumen» (pp. 9, 45); il codice, preceduto da un prologo, fu redatto da diversi notai, con fasi alterne e sino al 1254. Nel 1253, su ordine del podestà Enrico

A noi non interessa la questione di una "primogenitura" genovese, perché non siamo diffusionisti, non pensiamo cioè che i *libri iurium* siano stati l'invenzione di un determinato ambiente cittadino esportata poi con successo. Ci può importare semmai, ai fini di una cronologia comparata e dunque di una geografia delle scritture comunali italiane, la indiscutibile precocità genovese, che si accompagna ad una precocità in altri settori di scrittura (l'annalistica ufficiale, di cui diremo, la redazione dei registri notarili ed altri ancora); ma soprattutto, in questa sede, ci preme considerare la struttura di questo nucleo antico della tradizione genovese di *libri iurium*.

Esso recepisce un'ampia gamma di testi diplomatistici: «privilegia», «pacta et conventiones», «fidelitates vassallorum», come si dirà poi nei proemi del Duecento, ma anche più semplici atti di donazione od altra forma di alienazione al Comune, o anche alienazioni e concessioni di natura disparata fatte dal Comune ad altri enti e a persone (forme di appalto, ad esempio), ed ancora investiture, atti di procura, quietanze, stipulazioni di compensi con funzionari diversi. Accanto a questi documenti l'antico *liber iurium* genovese accoglie anche, ed in grande quantità, testi di natura differente quali soprattutto decreti di consigli e di consoli, condanne, formule di giuramento, e scritture di natura fiscale come tariffari, elenchi di debiti o crediti del Comune, eccetera. A volte si tratta di testi che hanno anch'essi, come quelli di natura strettamente diplomatistica, una sanzione notarile; a volte no<sup>5</sup>.

Questa promiscuità suggerisce di considerare una vecchia tesi, che fu avanzata con decisione da studiosi subalpini dei primi del secolo, principalmente da Ferdinando Gabotto, secondo cui in tutta l'area nord-occidentale italiana sarebbero stati all'origine dei *libri iurium* dei codici onnicomprensivi di testi documentari e legislativi; da questi «grandi libri» cittadini si sarebbero poi evolute, da un lato, le compilazioni legislative, dall'altro i *libri iurium* consistenti di soli testi diplomatistici. Antonella Rovere ha accennato, assai marginalmente e con una leggera cautela, a questa tesi<sup>6</sup>. Noi

---

Confalonieri, il notaio Nicolò di San Lorenzo copiò, con criteri selettivi, i documenti di questo codice del 1229 e dei precedenti registri (nel prologo si fa riferimento «pluribus voluminibus registroum»: pp. 23, 27, 60, 61). A noi è rimasto come esemplare più antico dei *libri iurium* genovesi questo codice del 1253, noto come «vetustior». Secondo la Rovere, la prima sezione del «Vetustior», cioè le prime 48 carte, deriva (con drastica selezione dei documenti) dal perduto registro del secolo XII, cioè dal più antico *liber iurium* genovese: è di queste 48 carte che essa ha prodotto l'eccellente edizione in *Libri iurium*, I/1.

<sup>5</sup> Questi testi «non diplomatistici» sono oltre cinquanta, rappresentano dunque grosso modo un quinto delle unità dell'antico *liber iurium*. Non ne faccio l'elenco, ricordo solo come fra di essi si trovino importanti «laudes» come quella del 1143 sull'abolizione delle terze alle donne (numero 64), la «laus quod nullus rusticorum vel extraneorum de cetero adhibeatur in testimonium in contractu civium qui soldorum centum excedat quantitatem» (numero 185, del 1157), la «mensura mercatorum Ianue» del 1186 (numero 272) eccetera.

<sup>6</sup> *I libri Iurium della Repubblica di Genova, Introduzione* cit., p. 42 e nota 93. Il riferimento è a Euclide Milano; in realtà l'assertore della tesi fu Ferdinando GABOTTO, nella sua *Introduzione* a E. MILANO, *Il Rigestum Comunis Albe*, pubblicato con l'assistenza e le cure di F. Gabotto e F. Eusebio, 2 voll., Pinerolo, Chiantore-Mascarelli, 1903 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XX-XXI), pp. V-XXXVIII, in

la respingeremo decisamente, sia sul fondamento dei testi genovesi sia sullo stesso fondamento dei testi subalpini, in particolare il «Rigestum» di Alba del 1215, che sembrarono supportarla.

Di Alba ed altri casi di promiscuità testuale fra diplomi e testi legislativi o amministrativi diremo più avanti. Quanto a Genova, è anzitutto chiaro il carattere occasionale dei pur numerosi inserimenti di testi legislativi e amministrativi. Essi si spiegano molto semplicemente non solo con la circostanza che anche scritti del genere avevano spesso la veste di atti notarili al pari dei diplomi, ma soprattutto con una semplice considerazione materiale. Questi testi, in genere di breve lunghezza, erano scritti originariamente su una pergamena sciolta, al pari dei diplomi. La redazione dei primi *libri iurium* consisteva in una banalmente tecnica opera di trascrizione di pergamene sciolte in quaderni, a scopo di un più pratico ordinamento, di una protezione degli originali contro un loro maneggiamento troppo frequente, di salvaguardia del testo nel caso di smarrimento degli originali stessi. Testi legislativi di una qualche estensione come i brevi consolari, per i quali possiamo presumere una redazione già originaria in quaderno, seguivano una tradizione diversa.

In secondo luogo, sappiamo positivamente che non c'era un unico *liber* cittadino, ma una pluralità di scritture, alcune analoghe (c'erano cioè più «volumina», come si dirà a Genova in occasione della risistemazione del 1229 e come ha dimostrato la Rovere), altre di altro tipo. Di ciò parlano i primi cronisti genovesi, che rappresentano anche il più antico caso a noi noto di avvicinamento tra narrazione cronistica e redazione dei cartulari cittadini.

Caffaro e il suo primo continuatore Oberto diedero conto a più riprese delle scritture cittadine e in generale del sistema cancelleresco cittadino, come di fatti in sé importanti, come espressione di sviluppi culturali e istituzionali del primo Comune verso i quali essi si mostrarono singolarmente attenti. Caffaro ricordò così l'istituzione dei «clavarii», degli «scribani» e del «cancellarius» nel 1122, l'avvento di singoli, notevoli cancellieri (Guglielmo de Columba, Oberto cancelliere), l'istituzione dei «testes publici» nel 1125, e fece infine riferimento, sia negli annali che negli scritti dedicati alle imprese in Terrasanta, ad una pluralità di scritture: i «libri» e le «istorie» nei quali si trovavano scritte le gesta dei Genovesi ad Almeria, i «cartularii» nei quali erano state registrate le mercedi degli operai che avevano lavorato alle mura nel 1159, e naturalmente il «registrum comunis», cioè uno degli antichi *libri iurium*, dove si trovavano scritti certi importanti documenti (il privilegio di re Guglielmo di Sicilia del 1156, l'«*habitaculum*» del conte Guido Guerra di Ventimiglia l'anno seguente, i privilegi di Boemondo d'Antiochia, di re Baldovino, del conte Bertrando, e un documento finanziario come il rendiconto dei consoli uscenti nel 1163).

Occorre notare come in tutti questi casi Caffaro si limitasse ad accennare al «registrum» come

referenza, senza riportare per esteso gli atti; mentre per converso inserì nella sua narrativa più di un testo documentario senza che mai si trattasse di testo desunto dal «registrum». Simile fu la struttura e l'ottica del continuatore di Caffaro, il cancelliere Oberto, con una accentuazione ancora più chiara, in un passo, del «registrum» come sede di rinvio documentario, con funzione di corroborazione ma anche di economia di spazio nella narrazione: «Nam hec et multa alia ad utilitatem Ianuensium pertinentia in conventionem scripta sunt, sicut, lector, poteris in registro scriptum invenire» (a proposito dei patti con il re d'Aragona, 1167)<sup>7</sup>.

2. Dagli anni della pace di Costanza e del passaggio dalle istituzioni consolari al Comune podestarile si vede realizzata una grande e generale estensione dei *libri iurium* nelle città. Le referenze cronologiche precise, cioè i casi nei quali sappiamo positivamente quando il cartulario fu instaurato, sono Siena 1203, Osimo 1208, Assisi 1209, Alba 1215, Firenze 1216, Modena 1218-1219, Città di Castello 1223, Ivrea 1225, Reggio Emilia 1228. Fra queste date puntuali si intercalano le attestazioni di *libri iurium* per i quali ignoriamo una precisa data di inizio ma supponiamo con sicuro fondamento una collocazione entro la metà del Duecento: i «libri pactorum» veneziani, i registri di Alessandria, di Tortona, di Bologna, i libri di «pacta et conventiones» di Vercelli, i registri di Savona, di Piacenza, di Brescia, di Cremona, di Orvieto, i primi libri delle Sommissioni di Perugia, probabilmente i primi Capitoli di Lucca<sup>8</sup>.

Ho fatto riferimento alla pace di Costanza e all'istituzione podestarile: la prima circostanza si riflette nell'accoglimento del solenne testo del 25 giugno 1183 in numerosi *libri iurium*<sup>9</sup>, il ruolo del podestà come ordinatore delle carte comunali si esprime in funzione celebrativa in alcuni proemi,

---

<sup>7</sup> *Annali Genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MXCIX al MCCXCII*, I, a cura di L. Tommaso e T. Belgrano, Roma-Genova, Istituto Storico Italiano, 1890 (FISI, 11). I miei riferimenti specifici sono, per Caffaro, alle pp. 18, 23, 30, 35, 46, 48, 54, 74, 109, 121, 128. Per Oberto ivi, p. 205 (da qui la citazione nel testo), e riferimenti al «registrum» alle pp. 166, 169, 229. Altri accenni a redazione scritta di pattuizioni diverse, ma senza riferimento al «registrum» cittadino, sono alle pp. 193, 212, 224. Sugli annalisti genovesi in genere rinvio ai saggi di G. PETTI BALBI adesso riuniti in *Caffaro e la cronachistica genovese*, Genova, Tilgher, 1982.

<sup>8</sup> Mi appoggio qui largamente alle pagine della ROVERE, *I «libri iurium» dell'Italia comunale* cit., pp. 188-190. Non tengo conto dei *libri iurium* di città soggette a sovranità superiori, i quali meritano egualmente la definizione di *libri iurium* (anche se i loro *iura* sono più limitati ed hanno in buona parte carattere di *libertas*, *franchitia* eccetera nei confronti del potere dominante), ma anche nell'epoca che consideriamo non potevano avere una corrispondente narrazione storica (dandosi allora questa solo per città politicamente autonome, o con una lunga vicenda di autonomia).

<sup>9</sup> Si veda la presentazione all'edizione nel «*Registrum Magnum*» del Comune di Piacenza cit., vol. I, nota 163.

primo fra tutti quello del «Caleffo Vecchio» senese<sup>10</sup>. La instaurazione dei proemi consentiva anche, adesso, di celebrare la redazione del cartulario comunale in funzione della pubblica memoria, tema che sarebbe stato poi ripreso in varie sedi a distanza di tempo<sup>11</sup>.

Nel valutare questa larga diffusione dei *libri iurium* nelle città comunali entro la metà del Duecento terremo presenti due elementi di ordine generale. Anzitutto l'inserimento in un più generale fenomeno di passaggio, sia presso i comuni cittadini che presso le chiese ed i privati, dalla scrittura per unità singole alla scrittura in libro: registri notarili, amministrativi, censuari eccetera. In secondo luogo vedremo nella generale diffusione di questa esperienza documentaria uno dei segni di quella sincronia delle evoluzioni comunali italiane che caratterizza il periodo tra il 1180 circa ed il 1250 circa, prima di dar luogo a tante divaricazioni politiche e istituzionali che si sarebbero tradotte anche in divaricazioni nelle tradizioni di scrittura pubblica.

Nonostante la sincronia, si manifestarono in quest'epoca «podestarile» e «popolare» delle differenze quanto alla struttura dei *libri iurium*. In alcuni casi venne accolta una selezione di testi di tipo normativo o giudiziario: capitoli statutari, delibere e decreti, sbandimenti e condanne. È il caso del *liber iurium* di Alba del 1215, che diede luogo alla ricordata teoria dell'unico libro comunale originario, dal quale si sarebbero svolte scritture differenziate e specializzate, riservando in età matura ai *libri iurium* la sola custodia dei testi diplomatistici. In realtà il caso di Alba mostra come fosse proprio il nucleo più antico del *liber* - in questo caso, quello redatto nel 1215 - ad accogliere solo testi diplomatistici, mentre l'inserimento di testi di altro tipo, sempre comunque assai selezionati e senza pregiudizio della loro scrittura in altri libri comunali, fu un fatto immediatamente successivo, legato ad una certa solennizzazione del *liber iurium* che suggeriva di accogliere testi ai quali si voleva conferire solennità e pubblicità<sup>12</sup>. Di questo carattere non

---

<sup>10</sup> Sul proemio del «Caleffo Vecchio», nel quadro della retorica podestarile, si vedrà E. ARTIFONI, *L'eloquenza e l'organizzazione del linguaggio politico in età comunale*, negli atti (in corso di stampa presso l'École Française de Rome) del convegno *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento* (Trieste, 2-5 marzo 1993) [cfr. ora E. ARTIFONI, *Retorica e organizzazione del linguaggio politico nel Duecento italiano*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, Atti del Convegno (Trieste, 2-5 marzo 1993), a cura di P. Cammarosano, Roma 1994 (Collection de l'École Française de Rome, 201), pp. 157-182. N.d.C.]

<sup>11</sup> Così nel finale del proemio genovese del 1229 si aggiunge, agli scopi di pratica e pubblica utilità della raccolta documentaria, quello etico e celebrativo: «ut etiam Ianuensis quilibet de probissimis actibus comunis Ianue et antecessorum suorum ex dicto volumine plenius informatus per eorum exempla et grata premia que de laboribus digne fuerant consecuti ad tractandum et manutenendum honorem et commodum iam dicti comunis deberet et posset ferventius animari» (*I Libri Iurium della Repubblica di Genova, Introduzione* cit., p. 45; pertinente commento della Rovere, anche con un richiamo alla scrittura storica di Caffaro e di Oberto Cancelliere, a p. 46). Molto più tardi, a Treviso, nel 1317, la delibera che diede ordine alla redazione del *liber iurium* avrebbe invocato, oltre alla consueta esigenza di un più agevole reperimento dei documenti, il motivo della memoria e della gloria cittadine: «ad eternam rei memoriam et Comunis Tarvisii decus, gloriam et salutem»: S. Rosso, *Il Codex Tarvisinus. Struttura e contenuto del liber iurium del Comune di Treviso*, in «Archivio veneto», serie V, CXXXIX, 1992, pp. 23-46, a p. 25.

<sup>12</sup> MILANO, *Il «Rigestum Comunis Albe»* cit. I documenti non diplomatistici sono rappresentati soprattutto

originario dell'inserimento di testi non diplomatistici nella gran parte dei *libri iurium* vi sono numerose testimonianze, da quella di Ivrea che richiama strettamente il caso di Alba<sup>13</sup>, a quella molto più tarda dell'interessantissimo «Liber privilegiorum» di Mantova, instaurato a quanto sembra dopo il 1291 e ricco di inserimenti di delibere consiliari<sup>14</sup>, fino all'esempio particolarmente istruttivo di Savona. Il primo dei «Registri della Catena» savonesi accolse fino a tutto il Duecento solo «pacta», «conventiones», «privilegia» e altri «instrumenta»; solo nel 1306 vi fu registrata una lunga delibera consiliare sulle mura, nel 1407 si trascrisse integralmente un codicetto statutario, quello della comunità soggetta di Quiliano, e poi nel Quattrocento vi furono accolti ancora altri testi estranei ad una struttura diplomatistica<sup>15</sup>.

Nel complesso dei *libri iurium* promossi entro la metà del Duecento, comunque, è netta la predominanza degli «instrumenta», dei documenti di tipo diplomatistico, risultanti cioè dall'azione giuridica di un autore, con un destinatario (normalmente la comunità cittadina stessa) e redatti da un notaio - dato che le scritture legislative, amministrative e fiscali avevano altre sedi anche nella forma di libro. Le tipologie più importanti dei testi contemplati nei *libri iurium* venivano così a comprendere i patti e le convenzioni fra la città ed altre città o istanze di potere, i privilegi imperiali e regi concessi alla città, gli atti di sottomissione (in forma feudale od altra) compiuti da signori e comunità del territorio, gli atti di «abitanza», stipulazioni di natura più strettamente patrimoniale come acquisti di terre e case compiuti dal comune cittadino, locazioni di suoi beni immobili, ed ancora quietanze di pagamento (di «milites» per risarcimento di cavalli, del censo imperiale, di creditori eccetera). A volte si determinarono ulteriori selezioni, nel senso che solo certi segmenti della produzione diplomatistica venivano recepiti nel *liber* (in funzione del valore economico dell'atto, o della sua durata, o della natura). Si svolsero nuovi tecnicismi e solennizzazioni autenticatorie del *liber iurium*, con attribuzione alle copie in esso recepite dello stesso valore

---

da elenchi di sbanditi e delibere relative agli sbanditi, a partire dall'anno di avvio del registro (1215) fino alla metà del secolo: in ordine cronologico i numeri 188-189, 187, 190-193, 196, 246-248, 350, 197, 341, 352-353, 351, 454-455, 194, 198, 456/1-4, 457/1-2. Vi sono poi delle delibere consiliari e dei testi statuari dei quali fu decretata la trascrizione nel «Rigestum», come i capitoli sulla nuova società del popolo (numero 234, del 1222), gli statuti antiereticali del 1233 (numeri 316, 303, 302, 301, 315, 318) ed altri (numeri 186, 245, 261, 269, 306, 312, 305, 450).

<sup>13</sup> G. ASSANDRIA, *Il Libro Rosso del Comune d'Ivrea*, Pinerolo (Tortona, Tip. S. Giuseppe), 1914 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, LXXIV): bandi criminali degli anni 1225-1265 ai numeri 125-126 e 193-202.

<sup>14</sup> *Liber Privilegiorum Communis Mantue*, a cura di R. Navarrini, Mantova, Arcari, 1988 (Fonti per la storia di Mantova e del suo territorio, 1); per la datazione, e l'ipotesi di una funzione del *Liber* in favore della signoria bonacolsiana, si veda l'*Introduzione*, pp. 14-46, in particolare pp. 24-26.

<sup>15</sup> *I Registri della Catena del Comune di Savona. Registro I*, a cura di D. Puncuh, A. Rovere; *Registro II* (Parte I), a cura di M. Nocera, F. Perasso, D. Puncuh, A. Rovere, Roma 1986 (Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, IX-X); i miei riferimenti sono al vol. I, numeri 134, 168, e si vedano anche i numeri 177 e 179.

dell'originale, e autenticazione del *liber* stesso nella sua globalità, indipendentemente dalla fisionomia formale dei singoli atti recepiti (se fossero cioè originali, o copie autentiche o copie semplici). Si accolsero, infine, documenti redatti nel *liber* direttamente in originale (con o senza un parallelo atto su pergamena sciolta).

Questa evoluzione tecnica si legava a procedimenti preparatori che vedevano normalmente tre istanze: un ordine (*iussio*) del podestà, eventualmente su mandato del Consiglio, l'affidamento ad uno o più notai, l'istituzione di commissioni che preparassero il lavoro stesso rintracciando i documenti e facendone una cernita. Nell'ordinamento si affermò di consueto un carattere tematico e topografico; solo in determinate situazioni, come a Bologna, il tipo di cernita e di lavoro preparatorio concluse su un ordinamento essenzialmente cronologico<sup>16</sup>.

In tutta questa fase di sviluppo e sistemazione delle scritture cittadine nei *libri iurium*, che si colloca fra l'ultimo ventennio del XII secolo e la metà del Duecento, colpisce l'assoluta fragilità, per non dire la totale assenza, di relazioni fra tale svolgimento di scritture e la cronistica. Terremo naturalmente conto delle lacune, del fatto che non è rimasta tradizione cronistica per tante delle città che si sono ricordate come produttrici di *libri iurium*. Ma l'evidenza negativa resta pesante, e colpiscono alcuni esempi di quel mancato raccordo.

Così, è stata giustamente rilevata da Pietro Castignoli la separatezza fra l'esperienza di Giovanni Codagnello nella partecipazione alla redazione del «Registrum» piacentino e la sua produzione di cronista<sup>17</sup>. E in una sede come Genova, dove avevamo potuto rilevare tra la metà del secolo XII e il 1173 circa alcuni nessi fra registrazione pubblica degli atti e annalistica, quei nessi appaiono veramente fragilissimi nei continuatori di Caffaro dal 1174 alla metà del Duecento; anche quando vengono citate stipulazioni e documenti che sappiamo registrate nei *libri iurium* cittadini, tale referenza manca. Una ripresa di riferimenti alla registrazione si avrà dal 1251, in forma assai occasionale e talora con l'esplicita funzione di una economia di spazi narrativi: «quas convenciones non expedit enarrare, quoniam instrumenta ipsarum extant scripta in archivio comunis». Nessun cenno venne fatto, pure in quella narrativa di celebrazione dell'alta ufficialità comunale, alle importanti iniziative podestarili del 1229 e del 1253 di riorganizzazione dei *libri iurium* cittadini<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Su Bologna si vedano i lavori di G. ORLANDELLI, *Il sindacato del podestà. La scrittura da cartulario di Ranieri da Perugia e la tradizione tabellionale bolognese del secolo XII*, Bologna 1963; G. TAMBA, *Note per una diplomazia del Registro Grosso, il primo «liber iurium» bolognese*, in *Studi in memoria di Giovanni Cassandro*, 3 voll., Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1991 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 18), vol. III, pp. 1033-1048. Per le altre cose che ho riassunto qui rinvio ai lavori citati in nota 2, e per qualche aspetto anche al mio *Tradizione documentaria e storia cittadina. Introduzione al «Caleffo Vecchio» del Comune di Siena*, Siena, Comune di Siena e Accademia senese degli Intronati, 1988.

<sup>17</sup> P. CASTIGNOLI, *Giovanni Codagnello, notaio, «cancelliere» del Comune di Piacenza e cronista*, in *Il «Registrum Magnum» del Comune di Piacenza* cit., pp. 273-302.

<sup>18</sup> *Annali Genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MXCIX al MCCXCIII*, a cura di L.T. Belgrano e di

3. Nel 1265 un cittadino di Reggio Emilia, Alberto di Gerardo Milioli, ottenne l'incarico di pubblico scrittore del Comune, e lo mantenne almeno fino al 1273. E' tuttora in discussione il ruolo del Milioli nella scrittura del «Liber de temporibus» e della «Cronica imperatorum», designate anche come «Doppia cronaca di Reggio». Le tendenze recenti sono riduttive, e attribuiscono al Milioli un mero ruolo di trascrittore di autori precedenti. Ora, il «Liber» indica in più luoghi tra le sue fonti il «Registrum» del Comune di Reggio, cioè il copioso «Liber Grossus Antiquus» nella cui redazione certamente il Milioli ebbe una parte; in qualche modo una confluenza fra redazione cronistica e partecipazione alla redazione del cartulario comunale ci dovette essere<sup>19</sup>.

Molto più limpido, nello stesso torno di tempo, il caso di una simmetria fra cronaca e *liber iurium* che si realizzò a Spoleto. Qui era attivo dal 1271 un notaio di Parma, Simone de Rainis, che fu poi notaio dei malefici dal 1273 e notaio della Camera del Comune dall'anno seguente. In questo ufficio, Simone de Rainis ebbe dal podestà perugino Giacone dei Giacani («Iaconus de filiis Iacani») l'incarico di redigere una cronaca di Spoleto, che risultò inizialmente in una narrazione celebrativa del podestà stesso, del suo onore militare e dell'impresa di edilizia pubblica (il grande acquedotto) da lui promossa, per dilatarsi poi ad una rassegna più estesa degli avvenimenti italiani. Negli stessi anni nei quali attendeva a questa cronaca, cioè dal 1274 al 1279, il notaio attese anche, sempre su incarico del podestà Giacone dei Giacani, alla compilazione del «Memoriale comunis», cioè di un *liber iurium*, di spessore relativamente modesto, con circa 145 atti dal 1193 al 1279<sup>20</sup>.

Sono queste le prime testimonianze di una ripresa di interferenze fra scritture di storia e redazioni di

---

C. Imperiale di Sant'Angelo (dal vol. III solo di quest'ultimo), II-IV, Roma, Istituto Storico Italiano, 1901-1926 (FISI, 12-14). Nel dettaglio: nessun cenno al «registrum» in Ottobono Scriba, Ogerio Pane (qui solo un passo, II, p.132), in Marchisio Scriba, negli anonimi degli anni 1225-1250. Qualche cenno negli annalisti anonimi degli anni 1251-1264 (IV, pp. 4 - qui il passo citato nel testo -, 5, 8, 10, 52-53), un solo riferimento nei quattro annalisti del 1267-1269 (p. 115), qualcosa di più in quelli degli anni 1270-1279 (pp. 177, 179-180, 184); di quest'ultimo collegio di pubblici cronisti faceva parte Iacopo Doria, del quale dico tra poco.

<sup>19</sup> Sulla questione del Milioli il profilo più aggiornato è quello di Paolo ROSSI, in *Repertorio della cronachistica emiliano-romagnola (secc. IX-XV)*, a cura di B. Andreolli, D. Gatti, R. Greci, G. Ortalli, L. Paolini, G. Pasquali, A.I. Pini, P. Rossi, G. Zanella, con introduzione di Augusto Vasina, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1991 (Nuovi studi storici, 11), pp. 229-233. Il *liber iurium* reggino fu edito da F.S. GATTA, *Liber Grossus Antiquus Comunis Regii («Liber Pax Constantiae»)*, 6 voll., Reggio Emilia, 1944-1963, distribuzione Firenze, Olschki (Biblioteca della Deputazione di Storia Patria dell'Emilia e della Romagna - Sezione di Modena, poi: Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi - Sezione di Reggio Emilia). Nell'introduzione del Gatta, pp. XXII-XXIII, vi è un cenno al ruolo di Alberto Milioli nella sistemazione del «Liber Grossus» e nella redazione di alcuni suoi documenti. Per i luoghi del «Liber de temporibus» nei quali si rinvia, parlando di atti degli anni 1169-1241, al «registrum Comunis Regii» cfr. *Alberti Milioli notarii Regini Liber de temporibus et aetatibus et Cronica imperatorum*, ed. Oswald Holder-Egger in MGH, SS, XXXI, Hannoverae 1903, pp. 336-668, alle pp. 449, 451, 452, 455, 458, 514, 657.

<sup>20</sup> S. NESSI, *Una breve cronaca spoletina inedita del Duecento e il «Memoriale Comunis»*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», LXXX, 1983, pp. 219-266.

*libri iurium*, che sembra consolidarsi ancora negli anni successivi. Verso il 1280 l'ultimo degli annalisti ufficiali genovesi, Iacopo Doria, era nominato «custos pro comuni tam privilegiorum quam etiam registrarum et aliarum scripturarum communis». Nella sua sezione degli annali cittadini, che aveva presentato il 16 luglio del 1264 al podestà e al capitano del popolo ricevendone la sanzione ufficiale, l'esponente dell'oligarchia dominante si era mantenuto molto parco di riferimenti al «registrum» pubblico. Ma adesso, nella sua nuova qualità di archivista in capo, egli intervenne sostanzialmente su un importante codice della serie dei «libri iurium» genovesi (il cosiddetto Settimo), compilandone un indice per materie (in un fascicolo aggiunto, con prologhetto) e annotando in margine molti documenti con notizie storiche ed alberi genealogici<sup>21</sup>.

Alcuni anni più tardi si colloca un nuovo episodio, il più significativo, di una narrazione storica collegata ad un *liber iurium*. Ad Asti il nobile Ogerio Alfieri, che almeno dal 1287 era incaricato di pubbliche mansioni (inchieste per ricognizioni di diritti comunali), venne nominato «sacrista», cioè archivista in capo, del Comune. In questa qualità provvide alla riunione di tutti i documenti comprovanti i diritti comunali, che sistemò in quattro sezioni - comprendenti rispettivamente i privilegi imperiali per la città, i documenti relativi ai diritti astesi al di là del Tanaro, quelli sui diritti al di qua del Tanaro e una raccolta di documenti diversi. Ai quattro libri l'Alfieri ne fece precedere un altro, nel quale elaborava una veloce cronaca di Asti, orientata soprattutto sull'estensione del distretto cittadino, sulle ricchezze cittadine e sulle ostilità che Asti aveva subito dai marchesi del Monferrato e da altri: queste tribolazioni davano luogo sia ad alcuni capitoli più francamente narrativi sia ad una breve rassegna che aveva la forma elencatoria della gran parte del resto della scrittura dell'autore, così «notarile» nel senso di una tecnica registrazione di dati<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Si veda l'edizione della Rovere, *I Libri iurium della Repubblica di Genova*, I/1 cit., pp. 76-84, e gli alberi genealogici ivi, pp. 85-107, e foto in Tav. 3. Su Iacopo Doria si deve leggere il profilo di G. ARNALDI, *Gli annali di Iacopo d'Oria, il cronista della Meloria*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento*. Per il VII centenario della battaglia della Meloria, Genova 24-27 ottobre 1984 = Atti della Società Ligure di Storia Patria, nuova serie, XXIV (XCVIII), 1984, pp. 585-620. Ancora utile il vecchio libro di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, *Iacopo D'Oria e i suoi annali. Storia di un'aristocrazia italiana nel Duecento*, Venezia, Libreria Emiliana Editrice, 1930. Quanto ai riferimenti ai *libri iurium* cittadini negli annali di Iacopo Doria (che coprono gli anni 1280-1293) (*Annali Genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MXCIX al MCCXCIII*, a cura di C. Imperiale di Sant'Angelo, V, Roma, Istituto Storico Italiano, 1929 = FISI, 14bis), essi sono altrettanto deboli che nei suoi immediati predecessori: nessun cenno alla registrazione di numerosi documenti che egli cita (cfr. pp. 43, 58, 93, 97, 106, 107, 113, 122, 123, 173), peraltro una buona sensibilità alla custodia dei documenti nella «sacristia» del Comune (dove Iacopo rinvenne un importante privilegio di Innocenzo III: p. 13, dove fu depositato dopo la Meloria un «cartularium cancellarie Pisane potestatis»: p. 56, e il testo delle richieste del re di Sicilia: p. 150), all'esistenza di «cartularii» finanziari e ad altre scritture di contenuto finanziario (p. 109), ai «capitula» (p. 121, qui con il tradizionale richiamo di comodo: gli ordinamenti del 1290 sul capitano del popolo ed altre cose «scripta sunt in capitulis comunis Ianue, et (...) nimis longum esset hic ponere»). Bisogna però ricordare che Iacopo Doria fu autore di numerose annotazioni nel codice degli annali di Caffaro e dei primi continuatori, nelle quali introdusse altri cenni al «registrum comunis»: cfr. per es. *Annali Genovesi di Caffaro* cit., I, p. 149.

<sup>22</sup> Composta verso il 1293-1294, la cronaca dell'Alfieri fu pubblicata da L. Cibrario e C. Combetti,

Dopo la cronicetta astigiana di Ogerio Alfieri, bisogna varcare circa mezzo secolo per incontrare un nuovo capitolo importante nelle relazioni fra cronache e *libri iurium*. È un capitolo solenne, legato al nome di Andrea Dandolo, che poco dopo l'accesso al dogado (1343) diede opera alla «Chronica per extensum descripta» che sarebbe stata solennemente presentata ai Veneziani nel 1352. Nella fittissima trama degli avvenimenti riportati nella «Chronica» trovarono posto (a volte riprodotti per esteso, molto più spesso in forma compendiata), numerosissimi patti stipulati dai Veneziani, privilegi loro concessi, ed altri eventi documentati, dei quali si trova il riscontro nei «Libri pactorum» e nei due *libri iurium* che lo stesso doge aveva ordinato nel 1346 (il «Liber albus» e il «Liber blancus») allo scopo di porre ordine nella congerie di registri («multa librorum volumina») ai quali erano consegnate le memorie dei diritti giurisdizionali di Venezia<sup>23</sup>.

Con queste narrazioni che facevano largo appello alla base documentaria dei cartulari cittadini potrebbe sembrare che si fosse tardivamente raggiunto, in ambito laico, l'antico modello monastico delle cronache-cartulario. Mentre su un piano complessivo il raccordo fra scritture cronistiche e *libri iurium* sembrerebbe rientrare in un maggiore e nuovo tecnicismo della scrittura storiografica, che dava più peso e spazio ai documenti, anche per il superamento di un certo contemporaneismo e la volontà di fare storia anche di epoche distanti.

In realtà il contesto complessivo delle scritture cittadine del tardo Duecento e del Trecento non lascia spazio ad una immagine di larga confluenza delle scritture dei *libri iurium* nell'elaborazione cronistica. Essa restò un fatto marginale, legato a situazioni molto particolari e non produttiva di un «genere» come era stato quello delle cronache con documenti monastiche. Per valutare bene il peso

---

*Fragmenta de gestis Astensium excerpta ex libro Ogerii Alpherii civis Astensis*, Augustae Taurinorum 1848 (Monumenta historia patriae, V), coll. 673-696, e nel *Code.x Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, a cura di Q. Sella, Roma, Accademia dei Lincei, 1880 (Atti della R. Accademia dei Lincei, CCLXXIII = Ser. II, V). Sull'Alfieri si può vedere il breve profilo di Gian Giacomo FISSORE, nella sua *Nota introduttiva ad Antiche cronache astesi*, rist. anast. da Monumenta Historiae Patriae, V, 1848, a cura del Gruppo Ricerche Astigiane, Asti 1979; su un piano generale di diplomatistica e organizzazione delle scritture comunali ad Asti ricordo, dello stesso Autore, l'importante *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel Comune di Asti*, Spoleto, CISAM, 1977 (Biblioteca di «Studi medievali», 9). Ma soprattutto, per l'atteggiamento politico dell'Alfieri e il contesto storico in cui operò, cfr. R. BORDONE, *Il tramonto comunale in Piemonte nella testimonianza dei cronisti astigiani*, in «Società e storia», XV, 1992, n. 55, pp. 1-27.

<sup>23</sup> Fondamentale G. ARNALDI, *Andrea Dandolo doge-cronista*, in *La storiografia veneziana fino al secolo XVI. Aspetti e problemi*, a cura di A. Petusi, Firenze, Olschki, 1970 (Civiltà veneziana, Saggi, 18), pp. 127-268; sui «libri pactorum» e i «libri iurium» veneziani si veda la descrizione in A. CARILE, *Partitio terrarum Imperii Romaniae*, in «Studi veneziani», VII, 1965, Firenze, Olschki, 1966, pp. 125-305, alle pp. 175-185; sui «libri pactorum» è da tempo segnalata una iniziativa di studio ed edizione di Marco Pozza. Nell'attesa di una edizione dei *libri iurium* veneziani promossi dal Dandolo, il confronto fra la sua «Chronica» e i documenti in essi contenuti si può condurre attraverso l'accurato apparato di note nell'edizione della Pastorello: *Andreae Danduli ducis Venetiarum Chronica per extensum descripta aa. 46-1280 d.C.*, a cura di E. Pastorello, Bologna 1938-1958 (RIS<sup>2</sup>, XII/I). Ricordo ancora la voce, molto ben fatta, di G. RAVEGNANI, *Dandolo, Andrea*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1986, pp. 432-440.

dei fenomeni di confluenza fra *libri iurium* e cronache conviene considerare una serie di elementi di insieme della tradizione comunale di scritture fra Due e Trecento.

Anzitutto va tenuto conto della grande, ulteriore dilatazione dei *libri iurium* dalla metà del Duecento. Per molte città sembra trattarsi di una redazione ex novo (Chieri 1277, Fossano 1287-1288, Mantova verso il 1292, Mondovì 1351). Ma per lo più si deve parlare di trascrizioni, sistemazioni e rielaborazioni di precedenti registri e cartulari: ricorderemo per tutte una grande impresa «popolare» quella del senese «Caleffo dell'Assunta» negli anni 1335-1336, ed una «signorile», quella degli altrettanto famosi «Biscioni» della Vercelli viscontea, iniziati nel 1337<sup>24</sup>.

Considerando questa ulteriore dilatazione quantitativa, da un lato, e dall'altro la crescente floridezza della produzione cronistica, si vede allargata la forbice tra i due momenti, accentuata cioè la marginalità degli incontri, anche se al solito dobbiamo fare la debita parte alla lacunosità della tradizione ed ai molti casi in cui possiamo supporre, senza sufficiente fondamento nelle fonti superstiti, che ci fossero osmosi e coincidenze fra organizzatori dei registri e scrittori di storia cittadina <sup>25</sup>.

Ma al di là del dato quantitativo, importa cogliere la limitatezza degli incontri che si realizzarono. Nel caso spoletino e anche in quello tanto più rilevante di Asti vi fu una semplice identità personale fra autore di una cronaca e soprintendente alla sistemazione del cartulario comunale, non un effettivo recepimento della documentazione cittadina nel testo narrativo che si elaborò. Quando la coincidenza fra autore della cronaca e sovrintendente all'archivio cittadino si realizzò su personaggi che erano anche parte dell'alta élite dominante, come accadde con Iacopo Doria e Andrea Dandolo, la relazione fra scrittura storica e cartulari pubblici si svolse in maniera più ricca. Anche in questi casi, tuttavia, non possiamo indulgere a sopravvalutazioni. Del Doria abbiamo già indicato la pochezza e frammentarietà dei riferimenti documentari nella sua opera propriamente cronistica, né questa valutazione può essere sostanzialmente compensata dalle glosse storico-genealogiche ai

---

<sup>24</sup> Per l'inedito «Caleffo dell'Assunta» mi permetto di rinviare ai brevi cenni nel mio *Tradizione documentaria* cit, pp. 7 e 26-27; il *liber* vercellese fu pubblicato da G.C. FACCIO, M. RANNO, *I Biscioni*, I e I/3, Torino (Casale Monferrato, Tipografia Miglietta, Milano & c.), 1934-1939, e da R. ORDANO, *I Biscioni*, I/3, Torino, Palazzo Carignano, 1956 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, CXLV-CXLVI e CLXXVIII).

<sup>25</sup> Un caso di integrazione, di cui ci sfugge lo spessore per perdita di testi, è quello del bolognese Giacomo Bianchetti, nel 1395 «custos Camere actorum Populi et Communis Bononie et chronista et repertor iurium in predicta Camera existentium», sul quale cfr. A. SORBELLI, *Un direttore d'archivio del secolo XIV. Giacomo Bianchetti*, in *Miscellanea di studi storici in onore di G. Sforza*, Lucca 1920, pp. 533-558; la definizione è a p. 548, con una puntualizzazione, da parte del Sorbelli, del significato di «chronista» come di «ordinatore, interprete e glossatore dei documenti». Ma si veda anche G. ORTALLI, *Notariato e storiografia in Bologna nei secoli XIII-XVI*, in *Notariato medievale bolognese*, Atti di un convegno (1976), Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1977 (Studi storici sul notariato italiano, III), pp. 143-189, in particolare le pp. 159-163.

documenti registrati. La scrittura del Dandolo e la sua integrazione di cronaca e documenti è più ricca ed interessante. Resta che la documentazione dei *libri iurium* da lui predisposta rappresenta soltanto una delle serie di fonti cui attinse, immersa in una congerie di altre, non privilegiata, e la gran parte delle volte difficilmente riconoscibile come fonte perché estremamente compendiata e forse mediata da altri testi (narrazioni storiche cui il Dandolo attinse, e che già avevano recepito quelle notizie). Infine va sottolineata l'eterogeneità ed il carattere occasionale, immediatista, di queste esperienze, ed il fatto che esse non produssero, come ho detto e ripetuto, un «genere», paragonabile a quello delle cronache documentarie monastiche dell'età romanica.

Siamo condotti allora a dover considerare con lucidità, in una corretta dimensione, il posto dei *libri iurium* nell'insieme della produzione e tradizione di scritture cittadina, in un utile confronto con la tradizione dei cartulari monastici dei secoli X-XIII. Non mi dilungherò sui punti che, anzitutto, rendono poco plausibili ipotesi di derivazione dei *libri iurium* cittadini dai cartulari monastici: le differenze tecniche, con la frequente promiscuità dei *libri iurium* e l'inserimento in essi di testi di natura non diplomatistica, le differenze nel rapporto fra trascrizioni in cartulario ed originali<sup>26</sup>. Sottolineerò invece come la tradizione di scritture cittadina fosse molto più ricca, articolata, per ciò stesso disordinata, senza compattezze e senza netti privilegiamenti di un tipo di scritture, non dei *libri iurium* e nemmeno dei più solenni libri di capitoli e statuti. Gli stessi *libri iurium* erano sempre lontani dal fare l'«en plein» nell'insieme di diplomi, stipulazioni, epistole custoditi nell'archivio cittadino: ad essi si affiancava non solo la congerie delle pergamene sciolte ma una miriade di quaderni, non sempre destinati ad essere raccolti e rilegati ordinatamente entro un *liber iurium*. La tradizione monastica presentava anche fisicamente, una maggiore limitatezza e per ciò stesso una centralità di un testo come il cartulario ed una più forte possibilità di compattezza fra questo tipo di testo ed altre scritture come quella annalistica e cronistica.

Capitolo importante nella storia delle relazioni fra ecclesiastici e laici dei secoli XII-XIV, questo dei differenti modi della loro elaborazione e tradizione di scritture è ancora da studiare bene, e non mi sfugge il carattere un po' drastico delle valutazioni esposte e la necessità di più attente valutazioni su scambi culturali, interferenze ed eventuali derivazioni di modi di scrittura sia narrativa che documentaria. Ma alcuni elementi di separatezza che ho segnalato mi sembrano difficilmente

---

<sup>26</sup> Il cartulario monastico ed ecclesiastico, pur non essendo sempre autentificato, «uccideva» di norma gli originali in pergamena sciolta; il *liber iurium* cittadino, cui pure le autorità attribuivano valore di autenticità al pari degli originali, non implicava la perdita delle pergamene trascritte, come ben sanno gli editori che procedono alla collazione fra queste e la copia nel *liber* (e anche le copie successive di un *liber* non eliminavano necessariamente le precedenti). Ciò rinvia probabilmente ad un maggiore rispetto, nei Comuni, del loro patrimonio documentario, sentito come cosa pubblica, non come libera e disponibile proprietà, che era invece ciò che accadeva presso monasteri e chiese: ho parlato di queste cose con Attilio Bartoli Langeli, che ringrazio per molti utili spunti.

negabili, al punto che concluderò traendone una riflessione di natura pratica. Non sarebbe particolarmente problematica l'elaborazione di un repertorio dei cartulari monastici italiani che notoriamente manca. Quanto ai *libri iurium* cittadini, la cui repertoriazione ed edizione sistematica adesso si prospetta, la loro analisi dovrà tenere conto di una grande complessità, articolazione, e sovente promiscuità e disordine, delle scritture nel cui insieme essi si trovano solitamente immersi.